



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE

"Amari Mercuri" 00043 CIAMPINO



Codice Meccanografico RMIS09600E C.F. 90075190588 Codice Univoco UF32XS Ambito 15

www.iis-amarimercuri.edu.it mail rmis09600e@pec.istruzione.it

Sede Ciampino: Tel. 06121127765

Sede Marino: Tel. 06121125671/5

Circ. n. 237

Ciampino, 03/01/2022

**AI Docenti
Agli Studenti
Alle Famiglie
AI DSGA
AI Personale ATA
ALBO CIAMPINO – MARINO
SITO WEB**

Oggetto: Divieto di utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche

Il divieto, che deriva anche dai doveri sanciti dallo Statuto delle studentesse e degli studenti (D.P.R. n. 249/1998), è una generale norma di correttezza, in quanto l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici rappresenta un elemento di distrazione sia per chi lo usa sia per i compagni, oltre che una grave mancanza di rispetto nei confronti del docente.

L'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici si configura come un'infrazione disciplinare sanzionabile attraverso provvedimenti disciplinari.

Più specificamente il divieto è così regolamentato:

- È vietato utilizzare il telefono cellulare (ivi compresa la modalità "silenziosa") e altri dispositivi elettronici (I-pod, mp3) durante le ore di lezione in tutti gli spazi scolastici (aule, palestra, biblioteca, corridoi, bagni, scale, cortili...).
- I docenti chiedono ad inizio lezione di depositare i cellulari su un banco vuoto in classe o di spegnerli e custodirli negli zaini.
- Durante lo svolgimento delle attività didattiche, eventuali esigenze di comunicazione tra gli studenti e le famiglie, in caso di urgenza o gravità, potranno essere soddisfatte mediante ufficio di Vicepresidenza e/o di segreteria didattica ovvero mediante autorizzazione del docente a richiesta preventiva di uso del telefono cellulare.
- I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilanza sui comportamenti degli studenti in tutti gli spazi scolastici. Eventuali infrazioni devono essere segnalate tempestivamente alla Dirigenza, dovere la cui inosservanza è materia di valutazione disciplinare.
- Eventuali fotografie, riprese, registrazioni audio fatte con i video-telefonini a compagni e al personale docente e non docente, si configurano come violazione della privacy, perseguibile quindi per legge.

A coloro che dovessero utilizzare, durante l'attività didattica, privi dell'indispensabile autorizzazione del docente, i cellulari e/o dispositivi elettronici la scuola è tenuta a erogare le seguenti sanzioni ispirate al criterio della gradualità:

- Prima infrazione: ritiro immediato del cellulare e/o dei dispositivi elettronici da parte del docente (consegna in vicepresidenza). Lo studente lo potrà ritirare al termine dell'orario delle lezioni della giornata. La trasgressione verrà segnalata sul registro di classe a cura del docente. Qualora lo studente si rifiuti di consegnare il cellulare, il docente ne prenderà atto riferendo al Dirigente Scolastico anche ai fini di una sanzione disciplinare più severa. Il cellulare da ritirare dovrà essere preventivamente spento dallo studente stesso.
- Lo studente che dovesse infrangere il divieto per la seconda volta, il telefono cellulare e/o i dispositivi elettronici saranno ritirati dal docente, consegnati in vicepresidenza e potranno essere riconsegnati solo ai genitori (o agli studenti maggiorenni), previo appuntamento con il Dirigente Scolastico o un suo delegato. Anche in questo caso la trasgressione sarà annotata sul registro di classe da parte del docente per eventuali provvedimenti disciplinari.
- Qualora lo studente dovesse incorrere per successiva volta nello stesso divieto, oltre al ritiro e alla consegna del medesimo ai genitori, dietro appuntamento, al ragazzo sarà comminata una sanzione disciplinare di sospensione come da Regolamento di Istituto e secondo la gravità del ripetersi e del comportamento dello studente.

In ogni caso è sempre garantito il diritto degli studenti:

- con diagnosi DSA (disturbi specifici dell'apprendimento) o altre specifiche patologie del comportamento di utilizzare tutti gli strumenti compensativi (come cellulare, Iphone, pc, tablet e altri dispositivi elettronici) di volta in volta previsti nei piani didattici personalizzati che li riguardano.

- diversamente abili se i dispositivi sono previsti nel PEI

- con patologie e/o con terapie che usano i collegamenti ad APP che segnalano informazioni utili allo studente, al medico curante e anche al personale con cui lo studente è in coesistenza durante TUTTE le attività didattiche.

Il divieto di utilizzare il cellulare è da intendersi rivolto anche al personale della scuola (docente e non docente, vedi Circolare ministeriale n. 362 del 25 agosto 1998), e dai professionisti che operano all'interno del nostro istituto fatte salve le eccezioni legate ad emergenze e a necessità organizzative interne dell'Istituto.

I docenti e il personale ATA hanno il dovere di vigilare che il personale rispetti la Circolare Ministeriale e di segnalare i nominativi al Dirigente se personale docente e al DSGA se personale ATA.

Si sottolinea la responsabilità dei docenti e del personale ATA, dei professionisti che operano all'interno dell'istituto specie in coesistenza durante le lezioni a far rispettare il divieto anche ai propri colleghi e a segnalare le infrazioni per gli eventuali provvedimenti del caso.

Essendo vietato l'utilizzo del telefono cellulare e/o di altri dispositivi elettronici durante le attività scolastiche sia dagli studenti che dal personale docente, non docente e anche dai professionisti che svolgono attività all'interno del nostro istituto NON può essere richiesto nessun risarcimento per furti e/o danni a queste apparecchiature.

**Il Dirigente Scolastico
Salvatore MONTESANO**

*(Documento prodotto e conservato in originale informatico
firmato digitalmente ai sensi dell'art.20 del CAD e
normativa successiva)*